COMUNE DI CASABONA

(Provincia di Crotone)

ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID -19 -

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il DPCM 11 marzo 2020recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" sull'intero territorio nazionale, volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 ad oggetto: *"Ulteriorimisureperlaprevenzioneegestionedell'emergenzaepidemiologicada COVID-2019.Ordinanzaaisensidell'art.32,comma3,dellalegge23dicembre1978,n.833 inmateriadiigieneesanitàpubblica:limitazionedeglispostamentisututtoilterritorio regionale"*.

INFORMA LA CITTADINANZA CHE:

1.**Con decorrenza immediata e sino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni**.Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;

2. **Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie**, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, **incluse le esigenze**

degli animali da affezione, consentite solamente in prossimità della propria abitazione;

3. **Le uscite per gli acquisti essenziali**, ad eccezione di quelle per farmaci,**vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare**.

4.**L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute**, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, **ovvero per motivi di lavoro,** qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.

5. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Nel caso l'attività motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.

6. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

7. **E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali** attualmente autorizzati, **fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole**.

8. **Ai trasgressori**, alla luce della potenziale esposizione al contagio, **si applica comunque la misura della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il dipartimento di prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali.**

9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla citata ordinanza regionale n. 12/2020 comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

CASABONA, lì22marzo 2020